

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2016

Alle persone assicurate nel piano di base II si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016;
- il piano di base II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base II	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
3.2	Rendita transitoria AI	
Art. 10	Diritto	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
4	Riscatto	
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 15	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 16	Importi limite	10
Art. 17	Interessi	10
Art. 18	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	10
Art. 19	Tasse	10
6	Entrata in vigore	
Art. 20	Entrata in vigore	11

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.00	6.00	6.00
35 – 44	6.00	8.00	8.00
45 – 54	8.00	10.00	10.00
55 – 65	10.00	12.00	12.00

Il piano di base II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	1.00	2.00

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- a. del finanziamento della rendita transitoria AI;
- b. amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 **Prestazioni nel piano di base II**

Nel piano di base II sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite transitorie AI;
- g. rendite AI per figli;
- h. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- i. rendite al/alla partner convivente superstite;
- j. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- k. rendite per orfani;
- l. capitale garantito in caso di decesso;
- m. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- n. prestazioni di uscita;
- o. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- p. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 70% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 70% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

3.2 Rendita transitoria AI

Art. 10 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità della Cassa pensioni Posta e che non hanno diritto a una rendita intera o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata lavora a tempo parziale e beneficia di una rendita parziale ai sensi della LAI o della LAINF, la rendita transitoria AI è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

Art. 11 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde al 80% della rendita massima di vecchiaia AVS a decorrere del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

4 Riscatto

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	12	389	45
24	24	417	46
25	37	445	47
26	49	474	48
27	62	503	49
28	76	533	50
29	89	564	51
30	103	595	52
31	117	627	53
32	131	659	54
33	146	692	55
34	161	730	56
35	176	768	57
36	195	808	58
37	215	848	59
38	236	888	60
39	256	930	61
40	277	972	62
41	299	1016	63
42	321	1060	64
43	343	1105	65
44	366		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (595% * 40 000)	CHF 238 000
– riscatto possibile (238 000 – 120 000)	CHF 118 000

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	5	10	16	21	27	34	41	46	36	75	116	158	202	250	300
27	6	13	20	27	35	43	51	47	38	79	122	166	213	263	316
28	8	16	24	33	42	52	62	48	40	84	128	174	224	276	332
29	9	18	28	39	49	61	73	49	42	88	134	183	235	290	348
30	10	21	33	45	57	71	85	50	44	92	141	192	246	304	365
31	12	24	37	51	65	80	96	51	46	96	147	201	257	318	382
32	13	27	42	57	73	90	108	52	48	101	154	210	269	333	400
33	14	30	46	63	81	100	120	53	50	105	161	219	281	348	418
34	16	33	51	70	89	110	132	54	53	110	168	229	293	363	436
35	17	36	56	76	98	121	145	55	55	114	175	238	306	378	454
36	19	40	61	83	106	131	158	56	57	119	182	248	319	394	473
37	21	43	66	90	115	142	171	57	59	124	190	259	332	410	492
38	22	46	71	97	124	153	184	58	62	129	197	269	345	426	512
39	24	50	76	104	133	164	197	59	64	134	205	279	358	443	
40	25	53	81	111	142	176	211	60	67	139	213	290	372		
41	27	57	87	118	152	188	225	61	69	144	221	301			
42	29	60	92	126	161	200	240	62	72	150	229				
43	31	64	98	134	171	212	254	63	74	155					
44	32	68	104	141	181	224	269	64	77						
45	34	72	110	149	192	237	284								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (154%*40 000)	CHF 61 600
– riscatto possibile (61 600–20 000)	CHF 41 600

Art. 15 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS								continuazione							
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	41.6	84.1	127.5	172.0	217.4	263.8	311.3	45	44	64.9	131.2	199.0	268.3	339.2	411.7	485.9
26	25	42.5	86.0	130.4	175.8	222.3	269.8	318.3	46	45	66.3	134.1	203.5	274.4	346.9	421.0	496.8
27	26	43.5	87.9	133.3	179.8	227.3	275.8	325.5	47	46	67.8	137.2	208.1	280.5	354.7	430.5	508.0
28	27	44.4	89.9	136.3	183.8	232.4	282.1	332.8	48	47	69.3	140.2	212.7	286.9	362.7	440.2	519.4
29	28	45.4	91.9	139.4	188.0	237.6	288.4	340.3	49	48	70.9	143.4	217.5	293.3	370.8	450.1	531.1
30	29	46.5	94.0	142.5	192.2	243.0	294.9	348.0	50	49	72.5	146.6	222.4	299.9	379.2	460.2	543.0
31	30	47.5	96.1	145.7	196.5	248.4	301.5	355.8	51	50	74.1	149.9	227.4	306.7	387.7	470.5	555.2
32	31	48.6	98.2	149.0	200.9	254.0	308.3	363.8	52	51	75.8	153.3	232.5	313.6	396.4	481.1	567.7
33	32	49.7	100.4	152.4	205.5	259.7	315.2	372.0	53	52	77.5	156.7	237.8	320.6	405.3	491.9	580.5
34	33	50.8	102.7	155.8	210.1	265.6	322.3	380.4	54	53	79.2	160.3	243.1	327.8	414.4	503.0	593.6
35	34	51.9	105.0	159.3	214.8	271.6	329.6	388.9	55	54	81.0	163.9	248.6	335.2	423.8	514.3	606.9
36	35	53.1	107.4	162.9	219.6	277.7	337.0	397.7	56	55	82.8	167.6	254.2	342.7	433.3	525.9	620.6
37	36	54.3	109.8	166.5	224.6	283.9	344.6	406.6	57	56	84.7	171.3	259.9	350.5	443.1	537.7	634.6
38	37	55.5	112.3	170.3	229.6	290.3	352.3	415.8	58	57	86.6	175.2	265.7	358.3	453.0	549.8	648.83
39	38	56.8	114.8	174.1	234.8	296.8	360.3	425.1	59	58	88.6	179.1	271.7	366.4	463.2	562.21	
40	39	58.0	117.4	178.0	240.1	303.5	368.4	434.7	60	59	90.6	183.2	277.8	374.7	473.64		
41	40	59.3	120.0	182.1	245.5	310.3	376.7	444.5	61	60	92.6	187.3	284.1	383.08			
42	41	60.7	122.7	186.1	251.0	317.3	385.1	454.5	62	61	94.7	191.5	290.48				
43	42	62.0	125.5	190.3	256.7	324.5	393.8	464.7	63	62	96.8	195.8					
44	43	63.4	128.3	194.6	262.4	331.8	402.7	475.2	64	63	98.99						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.418	4.256	2.869	2.175	1.759	1.482	1.284
Donne		8.418	4.256	2.869	2.175	1.759	1.482

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 16 Importi limite

Vedi allegato a parte.

Art. 17 Interessi

Vedi allegato a parte.

Art. 18 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.48
59	4.58
60	4.69
61	4.80
62	4.92
63	5.05
64	5.20
65	5.35
66	5.50
67	5.67

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 19 Tasse

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;
- b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

6 Entrata in vigore

Art. 20 **Entrata in vigore**

Il piano di base II della Cassa pensioni Posta valido dal 1° agosto 2013 è sostituito dal presente piano di base II, che entra in vigore il 1° gennaio 2016.

